

ALLEGATO E



“Sostegno ai servizi di cura domiciliare” di cui dall’Avviso regionale approvato dalla Regione Toscana con D.D. n. 11622 del 18.06.2021 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)

CONVENZIONE

Per la realizzazione del progetto

“PISTA – Progetti Integrati di servizi territoriali di assistenza”

cod. Progetto 290210 - CUP I39J21015020001

per l'erogazione dei Buoni Servizio

per prestazioni domiciliari relative all'azione 2

“Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza” da parte di singoli professionisti in possesso di abilitazione professionale

Premesso che

- con il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.1162 del 18.06.2021 la Regione Toscana ha emesso l'Avviso Pubblico per il finanziamento dei progetti relativi a “Sostegno ai servizi di cura domiciliare”;
- che con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 15118 del 16.08.2021 è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento e che il progetto “PISTA – Progetti Integrati di servizi territoriali di assistenza” presentato dalla Società della Salute è risultato fra gli elenchi degli ammessi
- il suddetto progetto prevede, in ottemperanza a quanto previsto dall'Avviso Regionale, relativamente all'azione 1 “Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio, l'erogazione di prestazioni domiciliari a favore di anziani o disabili in dimissione da strutture ospedaliere o da strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative
- con determina del Direttore la Società della Salute della Valdinievole n.36 del 14 ottobre 2021, ha approvato l' Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la costituzione dell'elenco di operatori economici erogatori di attività socio-assistenziale/socio-educativa a domicilio previste dall'Avviso regionale;
- con determina del Direttore n. 40 del 22.10.201, la Società della Salute della Valdinievole ha approvato il primo elenco di operatori economici;
- con successivi atti della Società della Salute della Valdinievole l'elenco degli operatori economici sarà aggiornato per l'intera durata del progetto.

tra

la Società della Salute della Valdinievole (C.F.91025730473) con sede legale in Via Cesare Battisti,31 – 51017 Pescia(PT), in qualità di soggetto attuatore del progetto “PISTA” cod. Progetto **290210** - CUP I39J21015020001

il Soggetto ----- nato/a a ----- il ----- codice
fiscale ----- P.IVA -----, quale operatore
economico individuato per l'erogazione dei servizi

**Tutto ciò premesso, visto e considerato quanto sopra
si conviene quanto segue**

Art. 1 –Attribuzione buono servizio per erogazione pacchetto interventi

La Società della Salute della Valdinievole attribuisce all'operatore economico sopra individuato, previa scelta da parte dei beneficiari, i pacchetti di interventi previsti dai buoni servizio
Una copia dei buoni servizio sarà rilasciata all'operatore economico. L'operatore economico s'impegna ad erogare le prestazioni come previste dal buono per quanto riguarda: le attività descritte, le tempistiche, la frequenza degli interventi e le fasce orarie stabilite se previste.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Il Soggetto attuatore verificherà l'erogazione delle prestazioni fornite in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione del progetto e nel pieno rispetto dell'avviso regionale di riferimento, della normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente in materia, nonché della DGRT 635/2015, ove applicabile.

Art.3- Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico si impegna ad erogare le prestazioni nel rispetto della normativa vigente sotto ogni profilo: socio-sanitario, assicurativo, fiscale e previdenziale.

Tra la SdS della Valdinievole e l'operatore economico è escluso ogni vincolo di subordinazione.

L'operatore assicura la competenza professionale e l'esperienza nell'ambito oggetto della candidatura e il mantenimento dei requisiti previsti nell'avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio previsti dall'Avviso regionale "Sostegno ai servizi cura domiciliare", tra i quali il possesso di abilitazione.

La SdS Valdinievole è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed all'operatore economico nell'esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.

L'operatore economico è responsabile per infortuni e danni provocati a persone o cose o a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero della stessa SdS Valdinievole da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art. 4 – Destinatari degli interventi e tipologia di prestazioni

I beneficiari dei buoni servizio sono persone con una diagnosi – effettuata dai servizi specialistici competenti – di Alzheimer/demenza e le loro famiglie, i residenti nella zona della Valdinievole.

Le prestazioni a favore dell'utente possono comprendere, ai sensi dell'avviso regionale, le seguenti tipologie di prestazioni:

	<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Operatore</i>
	Interventi di supporto e monitoraggio, attività di base di igiene, prevenzione cadute, informazione caregiver, presenza di supporto per permettere al caregiver la partecipazione ad interventi di supporto e/o formazione esterni al domicilio	OSA o OSS
	Analisi iniziale a domicilio svolta dallo psicologo esperto in geriatria per definizione del Progetto Educativo e restituzione alla famiglia	Psicologo
	Intervento di psico educazione al caregiver, monitoraggio e revisione del Progetto educativo da parte dello Psicologo e restituzione alla famiglia. Attività di formazione e sostegno all'Educatore/Animatore sul caso specifico.	Psicologo
	Formazione del caregiver e dell'ambiente socio-familiare in base al Progetto Educativo all'utilizzo della metodologia di stimolazione cognitiva ed occupazionale; stimolazione cognitiva ed occupazionale del paziente mediante intervento diretto di un educatore/animatore, stimolazione cognitiva ed occupazionale prolungata "di mantenimento" del paziente mediante l'intervento del caregiver.	Educatore Prof.le/Animatore
	Interventi del fisioterapista per il mantenimento funzionale dell'assistito e per il trasferimento di competenze al caregiver per dare continuità alla attività per conseguire gli obiettivi stabiliti	Fisioterapista

Art. 5- Modalità di erogazione delle prestazioni

Per ogni soggetto potenzialmente destinatario del buono servizio, , sarà predisposto da parte dell'UVM in collaborazione con i Servizi specialistici competenti un Piano individualizzato completo della lista delle attività che potranno in seguito essere attivate a mezzo del buono servizio. Il Piano Individualizzato può prevedere la combinazione di più interventi.

L'UVM, una volta definito il bisogno assegna, all'utente destinatario, un buono servizio. Per ogni soggetto assegnatario del buono servizio il soggetto attuatore è tenuto a predisporre un Piano di spesa che prevede l'erogazione di servizi per un importo totale variabile tra un minimo di Euro 3.000,00 ed un massimo di Euro 4.000,00. Il Piano di spesa conterrà: le indicazioni relative al beneficiario del buono; la tipologia e la durata delle prestazioni da erogare; il soggetto erogatore scelto dal destinatario per l'erogazione dei servizi previsti dal Piano individualizzato; la tempistica di attivazione dei servizi.

Si richiede una tempestiva presa in carico degli utenti segnalati, prevedendo un'erogazione dei servizi nelle tempistiche indicate dal soggetto attuatore

L'attivazione del servizio avviene l'invio del piano di spesa da parte dell' UVM della Valdinievole mediante posta elettronica all'indirizzo indicato da parte dell'operatore economico selezionato dal beneficiario.

Le prestazioni previste nel pacchetto interventi del buono servizio, si intendono omnicomprensive dei servizi resi dall'operatore che comprendono: le prestazioni erogate alla persona assistita, secondo le

indicazioni fornite; il monitoraggio della prestazione quando richiesto; la compilazione e l'invio del materiale necessario alla rendicontazione.

I costi dei servizi previsti dal piano di spesa sono i seguenti (comprensivi di IVA se dovuta):

✓ OSA/OSS	Euro 24,00/ora
✓ Fisioterapista	Euro 35,00/ora
✓ Psicologo/Neuropsicologo	Euro 36,50/ora
✓ Educatore Professionale/Animatore	Euro 25,00/ora

Il costo dei servizi è comprensivo dei costi relativi ai materiali/ausili utilizzati dagli operatori che erogano le prestazioni per lo svolgimento delle attività nonché dei costi relativi ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati dagli operatori nello svolgimento dell'assistenza

Il costo dei singoli pacchetti di intervento è onnicomprensivo, sono compresi i costi relativi alle spese di viaggio per raggiungere il domicilio della persona assistita.

La SdS Valdinievole, come attuatore del progetto PISTA, si riserva la possibilità di eseguire verifiche sulla corretta esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

La SdS Valdinievole, come attuatore del progetto PISTA, si riserva la possibilità di eseguire verifiche sulla corretta esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

L'operatore economico deve svolgere le attività seguendo le normative vigenti per il contenimento della diffusione del COVID-19. Dovrà essere garantita una adeguata formazione preventiva ed in itinere in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione da attuare e dovranno essere impiegati e correttamente utilizzati i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) raccomandati in base alla normativa vigente.

Art. 6 - Rendicontazione da parte dell'Operatore economico

L'operatore economico che ha erogato i servizi sulla base di quanto indicato nel buono servizio deve far pervenire a questa SdS regolare documentazione giustificativa come di seguito indicato.

Le fatture dovranno essere intestate alla Società della Salute della Valdinievole (all'attenzione Ufficio Ragioneria) e trasmesse ai sensi della Legge 244/2007 come modificato dal D.lgs 201/2011 e dovranno necessariamente essere trasmesse alla SdS Valdinievole in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SAI), utilizzando nel flusso di fatturazione elettronica IPA il codice univoco: UFLXL3; indicando nel campo "descrizione" la dicitura "FSE PISTA" e specificando la tipologia d'interventi effettuati.

Inoltre ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) le SdS rientrano fra le PA tenute ad applicare lo Split Paiment IVA. Pertanto il pagamento delle fatture sarà effettuato separando i pagamenti, ovvero versando direttamente l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché se regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario. A tal scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura "Scissione dei pagamenti – Art. 17 Ter DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

Le fatture e le ricevute o note di credito dovranno contenere indicazione delle coordinate bancarie per il pagamento (codice IBAN).

L'operatore economico assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata ed integrata con D.L. 12/11/2010 n. 187m, convertito, con modificazioni, dalla legge n.217/2010.

Fatture, ricevute o note di debito devono essere inviate alla Società della Salute della Valdinievole con cadenza mensile.

Le fatture devono riportare:

- i dati anagrafici relativi alla persona destinataria del buono servizio;
- il codice del progetto FSE
- il dettaglio dei servizi erogati specificando il costo per ogni singolo servizio, come stabilito nel buono servizio

Ogni fattura, deve essere inviata congiuntamente alla Time Card relativa al buono servizio assegnato, con l'indicazione degli interventi eseguiti e controfirmata dal destinatario beneficiario del buono che ha usufruito del servizio. Le Time Card saranno inviate tramite posta elettronica all'indirizzo: fse.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it specificando nell'oggetto della mail il nome del progetto: "FSE PISTA Azione2", il periodo di riferimento e il nominativo dell'operatore economico

Non si procederà al pagamento di nessuna fattura, ricevuta o nota di debito se non accompagnata dalle Time Card debitamente compilate e firmate dal beneficiario del servizio.

Per ogni fattura, è necessario associare un resoconto dettagliato in formato elettronico suddividendo i costi per singolo utente beneficiario del buono servizio e per tipologia d'intervento erogato. Il resoconto dettagliato associato alla fattura deve essere anch'esso inviato tramite posta elettronica all'indirizzo: fse.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it specificando nell'oggetto della mail il nome del progetto: "FSE PISTA Azione2", il periodo di riferimento e il nominativo dell'operatore economico.

Art. 7 – Interruzione o variazione dell'erogazione delle prestazioni

In caso in cui l'operatore economico intenda rinunciare ad erogare le prestazioni in corso d'opera deve darne comunicazione a questa SdS il giorno antecedente all'interruzione del servizio inviando comunicazione scritta tramite posta elettronica all'indirizzo: fse.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it specificando nell'oggetto della mail il codice progetto, il nome del beneficiario.

L'interruzione dell'erogazione delle prestazioni in corso d'opera da parte dell'operatore senza giusta causa comporta la perdita del diritto al pagamento delle prestazioni già erogate.

Qualora l'erogazione di un pacchetto interventi, così come definito dal Piano di spesa, venga interrotta per cause indipendenti dall'operatore, dovrà esserne data comunicazione a questa SdS il giorno stesso dell'interruzione del servizio inviando comunicazione scritta tramite posta elettronica all'indirizzo: fse.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it specificando nell'oggetto della mail il codice progetto, il nome del beneficiario. In tal caso, la SdS provvederà al pagamento dei soli servizi erogati in seguito a presentazione di regolare documentazione giustificativa come indicato all'Art.5.

Qualora, nel corso di validità del Buono, si renda necessaria una variazione sulla base dei bisogni del destinatario, il Piano di spesa può essere rimodulato da parte del soggetto attuatore. Tale variazione va formalizzata tramite addendum all'esistente Piano di spesa, controfirmato dal soggetto attuatore e dal destinatario.

Art. 8 - Gestione degli inadempimenti e penalità

La mancata attivazione del pacchetto di prestazioni nei tempi e modalità previste nel piano individualizzato comporta l'applicazione di penali.

L'Ente attuatore procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto .

L'erogatore può far pervenire le proprie controdeduzioni alla SdS entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.

La penale può essere applicata anche qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.

L'applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell'Ente attuatore di procedere alla eventuale cancellazione dell'operatore dall'elenco dei soggetti accreditati approvato.

Non possono essere applicate penali in misura complessivamente superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale. La singola penale è comminata come segue:

- a) la penale, per evento diverso dal ritardo nell'adempire, è determinata dall'organo di amministrazione dell'Ente nella misura pari al 3 per cento del valore del piano di spesa cui si riferisce l'evento;
- b) la penale per ritardo è determinata in misura giornaliera dello 0,5 per cento dell'importo netto contrattuale.

Nei casi diversi dalle penali per ritardi, per la graduazione della penale si terrà conto della gravità dell'evento.

L'irrogazione della penale non esonera in alcun caso l'operatore dall'obbligo di adempiere l'obbligazione violata, ove l'adempimento sia ancora utile.

Le penali saranno, a discrezione dell'Ente, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o a mezzo emissione di fattura.

Art. 9 - Recesso dalla convenzione

E' possibile recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 21 giorni. Gli interventi attivati devono comunque concludersi.

La cancellazione dall'elenco degli operatori economici e professionisti avviene a partire dalla data di comunicazione del recesso.

Art. 10 - Domicilio

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, la SdS elegge quale domicilio la propria sede legale.

Art. 11 – Tutela della privacy e obblighi di riservatezza

Ai sensi della normativa di cui al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le finalità previste dall'avviso regionale.

L'operatore economico si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati da parte della SdS Valdinievole avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa Legge e della Delibera della SdS n. 8 del 25/05/2015 in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati. Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge. L'operatore economico dovrà impegnarsi e sarà obbligato a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati che la SdS Valdinievole metterà a disposizione dell'operatore stesso per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché tutti gli elaborati documentali, informatici e tracciati record predisposti e consegnati.. Alla stessa SdS Valdinievole sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dall'operatore nell'ambito del servizio prestato. La SdS Valdinievole potrà liberamente usufruire per pubblicazioni, o atti, ecc. L'operatore economico non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dalla presente convenzione, se non dietro specifica autorizzazione della SdS Valdinievole.

Art. 12 – Rinvio alla normativa

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 13 - Esenzione di imposta

La presente convenzione è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 14 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento alla presente convenzione è competente il Foro di Pistoia.

Letto, approvato e sottoscritto.

li _____

L'operatore economico

per il Soggetto attuatore
Il Direttore SdS della Valdinievole
Patrizia Baldi
